

**CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DA
EFFETTUARSI PRESSO LA MENSA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
"SAN FRANCESCO" LUCCA.**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno _____ del mese di _____

TRA

- **La Scuola IMT Altissimi Studi Lucca** (di seguito "Scuola IMT"), con sede legale in Lucca, Piazza San Ponziano n. 6, C.F. 92037570469, rappresentata dal Rettore, Legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Rocco De Nicola nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede della Scuola;

E

- **L'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario** (di seguito "Azienda"), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci, 36, C.F. n. 9405290488 e Partita IVA n. 02170900480, rappresentata dal Presidente rappresentante legale *pro tempore*, Dr. Marco Del Medico, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, a ciò autorizzato con Decreto Presidente Giunta regionale n. 149 del 10 giugno 2021;

PREMESSO

- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (nel seguito FCRLU) è proprietaria del complesso immobiliare denominato "San Francesco" identificato nell'allegata/e planimetria/e, facente/i parte integrante e sostanziale del presente contratto (All. A), di cui fanno parte anche i locali al P.S.1-P-T—P1°-P2°-P3° lato sud Stecca, locali al P.S.1-P.T.-P1° per locali Mensa con seguenti estremi catastali: Foglio 131, mappale 335

sub. 8 e 411 sub. 4 (graffati), Foglio 131, mappale 335 sub. 11;

- che con contratto del 14/05/2015 registrato all’Agenzia delle Entrate di Lucca in data 20/05/2015 al n. 1160 serie 3, la FCRLU ha concesso in comodato d’uso gratuito alla Scuola IMT il complesso immobiliare “San Francesco” come residenza universitaria per gli allievi della Scuola IMT, appartamenti per docenti e ricercatori, laboratori, uffici e aule, comprensivo dei locali al P.S.1-P.T.—P1°-P2°-P3° lato sud Stecca, locali al P.S.1-P.T.-P1° per *locali Mensa* con seguenti estremi catastali: Foglio 131, mappale 335 sub. 8 e 411 sub. 4 (graffati), Foglio 131, mappale 335 sub. 11;

- che all’art. 4 del citato contratto di comodato gratuito stipulato tra FCRLU e Scuola IMT si prevede che *“Scuola IMT si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto affidato e consegnato e (omissis) a non concedere a terzi (in comodato, locazione o a qualsiasi altro titolo) senza il consenso scritto di FCRLU, i beni oggetto del contratto”;*

- che la Scuola IMT persegue e realizza un modello organizzativo fondato *“....sulla piena partecipazione di allievi e docenti alle attività della Scuola, anche attraverso la valorizzazione del sistema campus, delle infrastrutture e dei servizi residenziali”* come previsto all’art.2 dello Statuto della Scuola, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19 e succ. mod.;

- che l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – DSU Toscana svolge tra i propri servizi agli studenti espressamente previsti dalla Legge Regionale Toscana n. 32/2002 e s.m.i., anche il Servizio di Ristorazione in favore degli studenti universitari frequentanti le diverse

Università, Accademie ed Istituti di formazione presenti sul territorio regionale attraverso mense a gestione diretta, oppure attraverso contratti di appalto o convenzione;

- che tra la Scuola IMT e l'Azienda si è dato atto che la gestione del servizio ristorazione da parte dell'Azienda consente di garantire al meglio il servizio da erogare agli studenti che frequentano la Scuola IMT nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dalla citata L.R.T. n.32/2002 e ss.mm.ii e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., secondo cui l'Azienda realizza gli interventi a favore degli studenti, in collaborazione con le Università, nei comuni dove queste hanno sede;

- che la Scuola IMT intende mettere a disposizione i locali destinati alla mensa sopra citati affinché l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario possa gestire il Servizio di ristorazione in favore di quanti frequentano la Scuola IMT (studenti, personale docente e ricercatore, personale tecnico-amministrativo) e altri soggetti autorizzati, attraverso operatori economici individuati dall'Azienda a seguito di procedure di scelta del contraente previste dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;

- che FCRLU ha autorizzato con comunicazione protocollo n. xxx del xxxx la concessione in uso a titolo gratuito da parte della Scuola IMT dei locali mensa sopra citati all'Operatore economico che risulterà aggiudicatario della gara sopra richiamata esperita dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana al solo scopo di consentire al

suddetto Operatore di eseguire il contratto di appalto di cui trattasi;

- che al fine di dare attuazione a questo accordo la Scuola IMT si è resa a sua volta disponibile a concedere in uso a titolo gratuito i locali sopracitati all'Operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione, affinché vengano da quest'ultimo utilizzati per l'erogazione del servizio di cui trattasi;

- che le parti, come sopra costituite, hanno convenuto di definire con il presente atto i reciproci rapporti;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT _____ adottata nella seduta del xx xx xxxx;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. _____ del _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Al fine di assicurare l'erogazione del servizio di ristorazione in favore di quanti frequentano la Scuola IMT (studenti, personale docente e ricercatore, personale tecnico-amministrativo) e altri soggetti autorizzati nei locali destinati alla mensa presso il Complesso S. Francesco in Lucca richiamato in premessa, l'Azienda procede ad esperire apposita procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni vigenti in materia, con cui individuerà l'Operatore economico al quale sarà affidata l'esecuzione del servizio in parola, alle condizioni tecniche ed economiche definite nel relativo contratto di appalto sottoscritto a formale definizione

dell'affidamento di cui trattasi.

La Scuola IMT, per ogni pasto consegnato a ciascun studente della Scuola, corrisponderà all'Azienda lo stesso importo corrisposto all'operatore economico aggiudicatario risultante dal contratto di appalto in essere, oltre ad un importo forfettario omnicomprensivo a titolo di rimborso delle spese generali di gestione del servizio pari al 10%.

Scuola IMT si impegna a concedere in uso gratuito all'aggiudicatario della gara di appalto i locali facenti parte del complesso immobiliare "San Francesco" di cui alle planimetria/e allegata/e sub "A___", per una superficie complessiva lorda di metri quadrati _____, rispettivamente costituiti da _____ e inventario allegato sub "B", mediante scrittura privata, che dovrà essere sottoscritta con l'Operatore Economico prima della stipula del contratto di appalto tra l'Azienda e il predetto aggiudicatario. La concessione in uso dei locali decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto sopra richiamato. Copia della scrittura suddetta dovrà essere trasmessa all'Azienda al fine di procedere con la sottoscrizione del predetto contratto di appalto.

La Scuola IMT si impegna a rendere disponibile apposito collegamento internet presso il punto cassa che l'Azienda andrà ad attivare presso la mensa (come meglio specificato al successivo art.4) e concedere in uso gratuito all'Operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi i locali ad uso mensa, unitamente ai relativi arredi, attrezzature e infrastrutture tecnologiche di rete di pertinenza (fibra ottica, collegamenti con le sedi della Scuola IMT e apparati di controllo e accesso varchi)

Articolo 2 - Disposizione relative alla concessione in uso dei locali e delle attrezzature

La concessione in uso dei locali e delle attrezzature come sopra individuati decorrerà dalla data di stipula del contratto di appalto tra l'Azienda e l'aggiudicatario del servizio e concordata tra l'Azienda medesima e la Scuola IMT o dall'avvio dell'esecuzione qualora esso per specifici motivi intervenga prima della stipula del contratto; fino ad allora i locali di cui trattasi rimarranno nella completa disponibilità e responsabilità della Scuola IMT. La predetta concessione in uso terminerà al venir meno del contratto di appalto.

Le Parti convengono che i locali, gli arredi e le attrezzature ed i collegamenti di rete verranno concessi in uso all'aggiudicatario del servizio esclusivamente per essere destinati al servizio di ristorazione in favore degli utenti della Scuola IMT e di altri soggetti autorizzati, con espresso divieto di qualsiasi altra destinazione.

I locali e i beni sopra descritti verranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, così come meglio definiti dalle planimetrie allegate e dal verbale circa lo stato di consistenza che verrà redatto in contraddittorio tra la Scuola IMT, l'Operatore economico e l'Azienda. Vigè il divieto inderogabile di modificarne la destinazione.

La Scuola IMT si impegna fin d'ora a consentire all'Azienda di curare direttamente l'espletamento dei sopralluoghi presso la mensa delle imprese interessate a partecipare alla procedura di gara.

Articolo 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di stipula.

Le Parti si danno atto che il contratto di appalto per la gestione del servizio ristorazione attualmente in essere ha scadenza il 31/05/2024 e che l'Azienda sta avviando una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cui trattasi per una durata di mesi 36 (trentasei), comprese opzioni per eventuali prosecuzioni che si dovessero rendere necessarie.

Pertanto le Parti convengono che la presente convenzione avrà durata fino alla scadenza del contratto di appalto che sarà sottoscritto in esito alla procedura di gara di cui al comma precedente. Le Parti si danno altresì atto che con la sottoscrizione della presente convenzione, viene meno la validità del precedente atto sottoscritto in data

Alla scadenza della convenzione, qualora le Parti intendano rinnovarla, si procederà alla sottoscrizione di un nuovo atto, previa definizione tra le Parti delle nuove condizioni.

Articolo 4 –Locali e delle attrezzature

L'Azienda dichiara di aver preso visione dell'immobile in ogni sua parte, nonché degli arredi e delle attrezzature e impianti pertinenti, e di averne constatato il buono stato di conservazione e manutenzione e l'idoneità all'uso pattuito.

L'Azienda, a propria cura e spese, provvederà ad installare apposito apparato di cassa finalizzato al riconoscimento dell'utenza autorizzata all'accesso al servizio ed alla contabilizzazione/addebito del costo pasto. Sarà cura della Scuola IMT predisporre opportuna presa elettrica e

idoneo collegamento internet.

L'Azienda si impegna a prevedere negli atti di gara l'obbligo per l'Aggiudicatario del servizio ristorazione di restituire i locali, gli arredi, i macchinari e gli impianti alla scadenza del contratto di appalto nelle condizioni in cui verranno ad esso consegnati, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, nonché a prevedere l'obbligo per l'Operatore economico di conservare e custodire l'immobile, gli arredi ed impianti pertinenti con la normale diligenza nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene e ad utilizzarli esclusivamente per l'uso pattuito.

Articolo 5- Gestione dei locali e interventi manutentivi

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, degli arredi, degli impianti e dei macchinari attualmente presenti nella struttura rimane a carico di FCRLU, ivi compresa la riparazione di guasti o danni, anche provocati da terzi o utenti della Scuola IMT, fatta eccezione per il punto cassa di cui all'art. 4 la cui manutenzione resta a carico dell'Azienda e per la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari destinati alla preparazione e alla somministrazione dei cibi e gli interventi per eventuali guasti, danni o esigenze manutentive e/o riparative imputabili all'Aggiudicatario del servizio ristorazione o ai suoi dipendenti o collaboratori e non rientranti nel normale deterioramento d'uso, che restano a totale carico dell'Aggiudicatario del contratto di appalto.

La Scuola IMT dichiara che i locali sono idonei per l'attività di ristorazione e rispettano le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli interventi di adeguamento o ristrutturazione che si dovessero rendere necessari nel corso dell'esecuzione del contratto per l'adeguamento a

norme di legge, sono garantiti da FCRLU, secondo quanto stabilito all'art.5 del contratto del 14/05/2015 tra FCRLU e Scuola IMT citato in premessa che, per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si intende interamente richiamato.

Qualora la gara di appalto per l'affidamento del servizio ristorazione non venga aggiudicata e l'Azienda non provveda ad assicurare la continuità del servizio attraverso la prosecuzione del contratto in essere o altre modalità di individuazione dell'operatore economico a cui affidarne l'esecuzione, l'immobile rimarrà nella piena disponibilità e responsabilità della Scuola IMT.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto si renda necessario sostituire macchinari, arredi o attrezzature destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, vi provvederà a sue spese l'impresa aggiudicataria, previo nulla osta scritto di FCRLU, della Scuola IMT e dell'Azienda. Al termine del contratto di appalto detti beni restano acquisiti da FCRLU. Qualora si determini tale fattispecie si procederà all'aggiornamento dell'inventario con quanto sostituito.

I beni eventualmente aggiunti dall'Aggiudicatario, che non sostituiscono quelli messi a disposizione dello stesso 'Aggiudicatario da parte di FCRLU e dalla scuola IMT, restano di proprietà dell'Aggiudicatario, salva la previsione, che l'Azienda si impegna ad inserire negli atti di gara, dell'opzione di acquisto in favore di FCRLU e della scuola IMT al termine del contratto di appalto.

Sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario la tassa sullo smaltimento dei rifiuti relativa a tutta l'area messa a sua disposizione,

ivi compreso il vano scale di collegamento tra i piani (circa 240 mq), nonché tutti i consumi necessari e conseguenti all'esercizio della mensa, contabilizzati tramite appositi contatori acqua, gas e energia elettrica. Negli atti di gara redatti dall'Azienda dovrà essere previsto che l'Operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto non potrà mutare la destinazione d'uso dei locali né concederli a sua volta in uso a terzi.

Articolo 6 - Responsabilità

Con l'affidamento in appalto del servizio ristorazione, i locali di cui al presente atto passeranno sotto la responsabilità dell'Impresa appaltatrice, fatti salvi i doveri di vigilanza della Stazione appaltante sul corretto espletamento del servizio di ristorazione che comprende il rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda e dell'appaltatore per attività svolte da terzi incaricati da FCRLU delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di competenza della stessa FCRLU o per danni derivanti agli utenti o a terzi, imputabili a rovina parziale o totale degli immobili, a difetti di costruzione o manutenzione dei fabbricati, degli arredi e degli impianti (ivi inclusi quelli consistenti in difformità rispetto alle prescrizioni normative e in generale sui requisiti di opere, impianti, arredi, avuto riguardo all'uso cui detti beni sono destinati in attuazione della presente convenzione).

E esclusa ogni responsabilità dell'Azienda, della Scuola IMT e della FCRLU per qualunque conseguenza dovesse derivare dall'esercizio delle attività facenti parte dell'appalto del servizio ristorazione.

Sono a carico di FCRLU i contratti assicurativi e i relativi oneri riferiti all'immobile concesso in comodato e alla responsabilità civile per danni causati dal fabbricato.

Articolo 7- Termine della concessione in uso gratuito

La concessione in uso dei locali di cui al presente atto e dei pertinenti impianti, attrezzature, macchinari e arredi all'appaltatore è subordinata alla sottoscrizione tra il medesimo appaltatore e l'Azienda del contratto di appalto e verrà meno per qualsiasi ragione di decadenza del contratto stesso, risoluzione o recesso.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente alla Scuola IMT qualsiasi evento relativo al contratto di appalto del servizio in parola.

Articolo 8- Spese contrattuali

Le spese relative alla stipula della presente convenzione e quelle consequenziali alla ~~atto~~ stessa sono a carico della Scuola IMT.

Articolo 9 – Controversie

Qualora si manifestassero controversie o divergenze in ordine alla validità e all'interpretazione della presente convenzione, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole.

Qualora ciò non sia possibile, qualunque controversia inerente l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di ogni altra competenza.

Articolo 10 – Variazioni

Ogni eventuale modifica, variazione o integrazione alla presente

convenzione deve essere espressamente approvata per iscritto da tutte le Parti.

Articolo 11 – Verifiche

La Scuola IMT e FCRLU potranno ispezionare o fare ispezionare l'immobile e le attrezzature oggetto della presente convenzione in qualsiasi momento durante l'espletamento del contratto di appalto del servizio ristorazione.

L'Azienda a sua volta potrà ispezionare o far ispezionare l'immobile e le attrezzature, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per il corretto espletamento dell'appalto e potrà verificare in ogni tempo l'attività svolta dall'Operatore economico affidatario del servizio di ristorazione.

Articolo 12 - Rinuncia

La Scuola IMT rinuncia espressamente alla facoltà di chiedere la restituzione anticipata dei locali oggetto del contratto, in caso di sopravvenienza di bisogno urgente o imprevedibile.

Articolo 13 - Registrazione

La presente convenzione viene redatta in carta libera e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 28 aprile 1986 con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente ai dati personali trattati in funzione delle attività dedotte nella presente Convenzione l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario si qualifica quale Titolare del Trattamento e La Scuola IMT Alti Studi Lucca quale Responsabile del Trattamento.

I dati trattati tra le Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD.

Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

La natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile sono disciplinati dall'atto allegato C) alla presente Convenzione denominato "Atto di designazione a Responsabile del Trattamento dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

Art. 15 -Tutela Assicurativa

L'Azienda non risponde di eventuali sinistri per responsabilità civile verso terzi per danni intercorsi agli utenti che usufruiscono della seguente convenzione.

Art. 16 - Responsabili della convezione

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per la Scuola IMT:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. e il Responsabile della Gestione Amministrativa del contratto nella figura del Direttore Generale;

- il Responsabile della gestione e verifica sull'erogazione del servizio di ristorazione è il Direttore Generale.

b) per DSU Toscana:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente Area Servizio Ristorazione;

- il Responsabile della gestione e verifica sull'erogazione del servizio di ristorazione è il Dirigente Area Ristorazione e Residenze;

Articolo 17 – Accettazione clausole contrattuali

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le parti approvano espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 2 Disposizioni relative alla concessione in uso dei locali e dell'attrezzatura, 5 Gestione dei locali e interventi manutentivi, 6 Responsabilità; 7 Termine della concessione in uso gratuito, 8 Spese contrattuali, 9 Controversie, 11 Verifiche, 12 Rinuncia.

Articolo 18– Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto

Allegati al contratto:

“A ____.” planimetrie

"__" inventario

"Atto di designazione a Responsabile del Trattamento dati"

Letto, approvato e sottoscritto.

Scuola IMT Alti Studi Lucca

Il Rettore

(Prof. _____)

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Il Presidente

(Dr. _____)